

# **STATUTO DELLA CAMERA ITALIANA PER IL COMMERCIO CON IL KAZAKHSTAN**

## ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita a Roma la Camera Italiana per il Commercio con il Kazakhstan sotto forma di Associazione senza scopo di lucro con riferimento alla legge italiana 1° luglio 1970 n° 518.

Il Consiglio direttivo della Camera ha facoltà di istituire in Kazakhstan e in Italia rappresentanze e delegazioni camerali.

## ARTICOLO 2 ATTRIBUZIONI

La Camera ha per scopo di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali fra l'Italia e il Kazakhstan e la collaborazione tecnica ed economica fra imprenditori dei due Paesi, fornendo informazioni e assistenza a tutti gli interessati e, in particolare, ai propri associati.

La Camera svolge la funzione di:

- raccogliere sistematicamente in Kazakhstan e in Italia le leggi, le disposizioni, gli usi e le consuetudini di natura economica, finanziaria, sociale, doganale e fiscale;

- mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali;
- fornire la più ampia collaborazione agli uffici Commerciali delle rappresentanze diplomatiche e consolari d'Italia sul territorio del Kazakhstan, per tutte le questioni inerenti all'incremento dei rapporti economici con questo Paese;
- eseguire gli incarichi che autorità ed enti italiani e kazakhi possano affidarle in ordine a tale incremento;
- fornire alle Aziende e ai singoli associati, con celerità ed esattezza informazioni sulla serietà e solvibilità di ditte, nonché sulle leggi, le disposizioni, ecc. di cui al punto a) sull'andamento dei due mercati in generale, anche per settori merceologici specifici;
- procurare a vantaggio degli associati idonei agenti di commercio e rappresentanze di buone ditte autorizzate per il commercio di esportazione;
- curare il recupero dei crediti nonché la composizione amichevole e arbitrale di vertenze commerciali sorte tra ditte italiane e kazakhe;

- procurare avvocati, consulenti, interpreti e traduttori a condizioni vantaggiose per gli associati;
- dare la più larga assistenza possibile a coloro che si recano in uno dei due Paesi per affari;
- autenticare le firme dei propri soci;
- vidimare fatture commerciali;
- svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.

La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

### ARTICOLO 3 SOCI E QUOTE SOCIALI

Possono essere soci della Camera i cittadini italiani maggiorenni che godano dei diritti civili ed esercitino l'agricoltura, il commercio, un'industria, un'arte o professione liberale, nonché le ditte, gli enti, gli istituti, le assicurazioni e le società italiane operanti nei due Paesi, purchè siano dedite alle stesse attività.

Possono inoltre essere soci persone e ditte kazakhe o di un'altra nazionalità, semprechè soddisfino le condizioni sopra indicate.

La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata alla sede della Camera.

La Camera ha soltanto soci effettivi che dispongono di voto deliberativo ed elettivo.

Il socio che, sia con elargizioni straordinarie, sia con la sua assidua e fattiva collaborazione, contribuisca in misura rilevante allo sviluppo e all'affermazione della Camera, potrà essere iscritto nella categoria dei soci benemeriti.

## ARTICOLO 4 ESCLUSIONI

Non possono far parte della Camera a nessun titolo coloro che abbiano subito pene infamanti e che, comunque, abbiano perduto i diritti civili.

Il socio che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato automaticamente.

Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, il socio moroso come dall'art. 6 comma 4 e il socio che si sia reso indegno di appartenere alla Camera.

Contro tale esclusione, che deve essere partecipata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale ordinaria, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro due mesi dalla notifica dell'esclusione.

Il socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà sospeso dalle attività camerali sino all'ottenimento del concordato e della riabilitazione.

## ARTICOLO 5 DURATA MINIMA

L'associazione alla Camera è impegnativa per due anni e si intende poi rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata da inviare sei mesi prima della scadenza.

Scaduto tale termine, il socio è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà fissata per l'anno seguente.

## ARTICOLO 6 QUOTA DI ISCRIZIONE

L'ammontare delle quote socio (ordinario, sostenitore, benemerito) viene fissato di anno in anno dall'Assemblea Generale a seconda delle necessità di bilancio della Camera e deve essere versato in anticipo al 1° gennaio di ogni anno.

La quota sociale è ridotta alla metà per il primo anno se l'iscrizione a socio avviene nel secondo semestre dell'anno sociale: in tal caso la quota ridotta deve essere pagata all'atto dell'iscrizione a scadrà con il 31 dicembre dello stesso anno.

Trascorsi due mesi dalla scadenza della quota senza che il pagamento venga effettuato, il socio è in stato di morosità e non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera fintantochè non si sarà messo in regola.

Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e, con delibera del Consiglio Direttivo, radiato dall'elenco dei soci se malgrado i richiami non provveda al versamento delle quote scadute.

Resta comunque obbligato al pagamento degli importi arretrati.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## ARTICOLO 7 ORGANI DELLA CAMERA

1. L'Assemblea Generale dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il Segretario Generale.

Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite, triennali e riconfermabili dall'Assemblea Generale.

## ARTICOLO 8 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce una volta l'anno.

Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Segretario Generale.

In via straordinaria il Presidente ha la facoltà di convocarla quando lo ritenga più opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocarla entro 15 gg. quando lo decida il Consiglio, o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato ai soci almeno 10 gg. prima dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale dei soci:



prende conoscenza della relazione annuale della Presidenza, discute e delibera in merito ad essa, al bilancio consuntivo e dà scarico al Consiglio per l'Amministrazione dell'esercizio precedente;

discute e approva il bilancio preventivo;

elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio Direttivo;

discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci;

discute e delibera sulle aggiunte o modificazioni dello Statuto;

decide sullo scioglimento della Camera.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Camera.

## ARTICOLO 9 PROPOSTE

Le proposte dei soci debbono essere indirizzate al Presidente entro la fine dell'esercizio precedente, perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea, dopo l'esame del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 10 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è sempre valida:

- a) se l'avviso di convocazione, tanto per l'Assemblea ordinaria, quanto per quella straordinaria, sia stato spedito ai soci almeno 10 gg. prima dell'Assemblea stessa e porti indicati luogo, data, ora e ordine del giorno;
- b) se all'ora fissata è presente almeno la quinta parte dei soci. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce quindici minuti dopo in seconda convocazione e le deliberazioni che prende sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

## ARTICOLO 11 DELIBERAZIONI E MAGGIORANZA

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza.

Per quanto riguarda una eventuale proposta di modifica dello Statuto e di scioglimento della Camera, la validità delle deliberazioni speciali è subordinata alle disposizioni speciali contenute nel presente Statuto.

Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta, da inviarsi alla Camera. Un socio non può tuttavia rappresentare più di tre soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.

## ARTICOLO 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non superiore a 5.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente.

Rappresenta legittimamente la Camera il Presidente.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea e provvede all'amministrazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.

Esso nomina il Segretario Generale con le modalità previste dall'art. 20

Redige i bilanci preventivi e presenta i conti consuntivi all'Assemblea Generale.

Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo provvede alle eventuali integrazioni, fino alla prossima Assemblea Generale ordinaria o straordinaria.

## ARTICOLO 13 COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio delibera, nella seduta successiva alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate, qualora sfavorevoli.

Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e soltanto su questi.

## ARTICOLO 14 VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni del Consiglio sono valide semprechè:

- 1) l'avviso di convocazione sia stato dato ai consiglieri per iscritto e spedito al domicilio da essi indicato almeno 7 gg. prima, per le convocazioni ordinarie, e 4 gg. prima per quelle straordinarie e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
- 2) siano presenti almeno il 20% dei consiglieri, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Trascorsi 15 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, quando non sia presente il numero necessario dei consiglieri, il Presidente provvederà alla seconda convocazione e le deliberazioni che verranno in essa prese saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere consegnate in un verbale, sottoscritto dai membri del Consiglio stesso.

## ARTICOLO 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente deve essere scelto fra i Consiglieri in carica. Egli rappresenta la Camera, presiede l'Assemblea Generale dei soci, fermo quanto disposto dall'art.8, e il Consiglio

Direttivo, la cui convocazione è fatta in suo nome. Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in casi di parità il suo voto è determinante.

A richiesta motivata e scritta di tre Consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della richiesta.

Dirige tutta l'attività della Camera, ha facoltà di utilizzare l'opera dei Consiglieri, consultandoli anche singolarmente, e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.

Ha la firma sociale e, per gli atti a carattere amministrativo, la userà accompagnata da quella del Segretario Generale.

## ARTICOLO 16 IL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerale.

Il Segretario Generale è il capo del personale retribuito dalla Camera e riceve gli ordini direttamente dalla Presidenza.

Agli effetti della sua responsabilità firma, con il Presidente, gli atti amministrativi della Camera.

Il Segretario Generale non può essere socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. Il suo compenso è fissato dal Consiglio.

## ARTICOLO 17 VARIAZIONI

Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea in materia di modifiche o aggiunte, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza da almeno due terzi dei soci presenti o rappresentanti.

## ARTICOLO 18 SCIoglimento DELLA CAMERA

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa a

maggioranza da almeno due terzi dei soci presenti o  
rappresentanti.

## ARTICOLO 19 APPLICAZIONI E LIMITI

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto  
valgono le norme della legislazione italiana.